

COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
SERVIZIO FINANZIARIO

Registro servizio finanziario n. 93/2020

DETERMINAZIONE N. 483 DEL 09/12/2020

OGGETTO: CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018. COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio è regolata dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Preso atto del disposto dell'art. 1 il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016): "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*";

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.... omissis*";

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita "*(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Rilevato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Rilevato che ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali:

- comma 1. *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ...*,"

- comma 2. *L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*
 - a) *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019;*
 - b) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
 - c) *dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
 - d) *di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
 - e) *degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, co. da 793 a 800 della Legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies....;*

Considerato inoltre che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;

Atteso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018, al fine di consentire la liquidazione, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato 2019/2021;

Considerato che alla data del 31.12.2015 erano presenti in servizio n. 15 unità di personale comprensive dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e che per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 viene incrementato di una quota pari ad euro 1.248,00;

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad euro 533,38 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Dato atto che nell'anno 2019 è cessato un dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità e che pertanto l'importo di euro 982,54, corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Preso atto che ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21.5.2018 "sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile", per un importo complessivo pari a euro 599,56 derivanti da somme residue non utilizzate nell'anno precedente, che possono incrementare la parte variabile del fondo per il 2020;

Vista inoltre la determinazione n. 140 del 25/05/2020, con la quale si liquidano i compensi per lo svolgimento di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente, per l'anno 2019, dalle quali risultano economie, pari a euro 1.403,48 derivanti dall'anno precedente, che possono incrementare la parte variabile del fondo per il 2020, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018;

Dato atto inoltre che nel corrente anno è cessato dal servizio un dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità, e pertanto, come previsto dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) il quale consente l'integrazione delle risorse variabili pari all'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, per un importo complessivo pari a euro 264,82;

Vista la deliberazione n. 66 del 02/12/2020 con la quale la G.C. ha fornito le linee di indirizzo per l'integrazione delle risorse variabili del fondo per il personale anno 2020, contrattazione e successiva sottoscrizione ipotesi contratto di parte economica per l'anno 2020, secondo il contratto integrativo 2019-2021 sottoscritto per la parte normativa:

- riconfermare per la parte variabile del fondo la somma di euro 2.621,16 - pari all'80 % del contributo erogato dalla RAS ex L.R. 19/1997 "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna";
- destinazione di:
 - euro 34.061,38 importo per incentivazione funzioni tecniche (lavori pubblici);
 - euro 8.515,34 importo per innovazione (previsto nell'art. 113 D.lgs. n. 50/2016) quale 20% del fondo incentivante;
 - in base all'indicazione del responsabile del servizio tecnico, la percentuale effettiva sarà quella che verrà stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare secondo quanto previsto dal regolamento adottato dall'amministrazione;

Visto l'art. 70-sexies, comma 2, CCNL 21/05/2018 il quale prevede: *“Ai sensi dell'art. 1, comma 114 della legge n. 56/2014, in caso di trasferimento di personale dai comuni all'Unione, confluiscono nella componente stabile del Fondo dell'Unione le risorse stabili destinate ai trattamenti economici del personale trasferito, con il contratto integrativo dell'anno precedente o, in mancanza, con l'ultimo sottoscritto, ivi comprese quelle di cui all'art. 68, comma 1. Il fondo di parte stabile degli enti di provenienza è ridotto di un importo corrispondente”*;

Precisato pertanto che si procederà alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, tenendo conto della medesima riduzione complessiva di euro 996,30 operata nel contratto integrativo per l'anno 2018 e 2019, per il trasferimento della funzione di Polizia Locale all'Unione dei Comuni del Gerrei in conseguenza del distacco di n. 1 Agente di Polizia Locale avvenuto a decorrere dal 30.09.2013 con l'integrazione prevista dall'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a): *incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019* (risorse non soggette al limite) euro 1.079,50;

Considerato inoltre che per l'anno 2020 sono previste, oltre a quanto previsto dalla presente determinazione, somme incluse nel limite del salario accessorio pari ad euro 28.477,92 di cui euro 25.367,92 per retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, ed euro 3.110,00 per maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario comunale ex art. 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, e pertanto le risorse previste dal presente atto rispettano quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 (art. 67 c. 7 del CCNL del 21.05.2018);

Visto l'allegato schema di costituzione del Fondo risorse decentrate, destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e S.M.I.;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l'assunzione degli impegni di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa e il punto 5.2 che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Preso atto pertanto che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno/i seguente/i a quello di registrazione dell'impegno di spesa, sono state registrate con FPV, ovvero nell'anno 2020 è stata liquidata la produttività 2019 (FPV anno 2020 – impegni anno 2019 coperti da FPV) e nell'anno 2020 sarà impegnata la parte del fondo esigibile nell'anno 2020 (comparto, progressioni ...) e destinata la quota riguardante il trattamento accessorio da liquidare all'esercizio successivo (2021), con la costituzione del fondo pluriennale vincolato, il cui utilizzo permetterà di coprire tali spese nell'anno 2021;

Che comunque l'imputazione delle somme destinate alla produttività e agli altri istituti variabili che presuppongono specifiche valutazioni del personale, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020, entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

Richiamati:

- l'art. 107 comma 3 lett. d) e l'art. 183 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;
- il D.lgs. 165/2001, come modificato e integrato dal D.lgs. 150/2009;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali, vigenti nel tempo;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2019 relativo alla nomina *ad interim* del Responsabile del Servizio Finanziario ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 c. 3 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale del comune di Escalaplano, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno 2020 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell'importo di euro 71.876,92, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, permanentemente decurtato di una quota pari a euro 6.955,12;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
4. Di dare atto altresì che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2020/2022, esercizio 2020, afferenti alla spesa per il trattamento accessorio del personale, e che tali risorse sono stanziati e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio così come segue:
 - euro 35.812,50 sul capitolo 1307.1 "Trattamento economico accessorio – fondo per le politiche del lavoro" parte competenza;
 - euro 599,56 sul capitolo 1307.1 "Trattamento economico accessorio – fondo per le politiche del lavoro", derivanti da economie dall'anno precedente;
 - euro 1.403,48 sul capitolo 1307.4 "Fondo per il lavoro straordinario", derivanti da economie dall'anno precedente;
5. Di prevedere l'impegno a favore dell'Unione dei Comuni del Gerrei per la quota di trattamento accessorio per l'anno 2020 per un agente di Polizia locale distaccato all'Unione, di complessivi euro 1.079,50 sul capitolo 3161.0 "Trasferimento trattamento accessorio Vigili Urbani all'Unione dei Comuni" (oltre a oneri accessori e IRAP) del Bilancio di Previsione 2020/2022 parte competenza;
6. Di dare atto che la somma di euro 34.061,38 (al lordo degli oneri accessori a carico dell'ente) prevista da fondo decentrato, relativa agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, verrà impegnata a seguito dell'esatta quantificazione delle somme da parte degli uffici interessati, sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022;
7. Di prevedere l'impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente, della retribuzione di risultato per l'area delle posizioni organizzative e del Segretario comunale per un importo presunto, non superiore a euro 8.242,07 di cui 3.679,24 per retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, euro 3.110,00 per maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario comunale ex art. 41 del CCNL dei Segretari del 16 maggio 2001, euro 1.452,83 per integrazione della retribuzione di posizione per l'incarico *ad interim* di responsabile del servizio finanziario ex art. 15 c. 6 del CCNL funzioni locali del 2018, sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 parte competenza;
 - euro 3.110,00 sul capitolo 1215.3 "Indennità di risultato Segretario Comunale";
 - euro 3.679,24 sul capitolo 1307,3 "Fondo per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative (DAL 2020)";
 - euro 1.452,83 sul capitolo 1312.1 "Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato" servizio finanziario;
8. Di dare atto che agli oneri accessori a carico dell'Ente derivanti dal presente atto, si farà fronte sui rispettivi capitoli del Bilancio per il corrente esercizio;
9. Di dare atto che l'imputazione delle somme destinate alla produttività e agli altri istituti variabili che presuppongono specifiche valutazioni del personale, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020, entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
10. Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. territoriali, alle RSU aziendali ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
11. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti.

12. Di dare atto infine che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, la presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente - Provvedimenti e Contrattazione integrativa”;
13. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Escalaplano, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12.

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto attestante la copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 147bis, comma 1, art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, e viene pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanni Luigi Mereu
[firmato digitalmente]

VISTO DI REGOLARITA' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanni Luigi Mereu
[firmato digitalmente]

COMUNE DI ESCALAPLANO	
FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO COMUNE DI ESCALAPLANO - ANNO 2020	
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 38.197,22
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 1.248,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 533,38
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 982,54
Taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 6.955,12
Riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale (distacco di n. 1 agente di polizia locale all'Unione Comuni del Gerrei)	€ 1.079,50
SOMMA RISORSE STABILI	€ 32.926,52
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ 264,82
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	€ 264,82
ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	IMPORTI
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 31.409,96
<i>Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2018</i>	€ 0,00
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ 34.061,38
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) contributo RAS ex L.R. 19/1997 "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna".	€ 2.621,16
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 1.403,48
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ 599,56
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 38.685,58
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 71.876,92